



IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 📠 090/40868
Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it> codice univoco UFBIDR
codice IPA istsc_meic86500v

A alla c.a. di tutto il personale
Sede

OGGETTO: procedure da adottare nella gestione dei casi positivi o sospetti tali – disposizioni

Con il triste aumento che sta segnando le statistiche dei contagi di Coronavirus in Sicilia nel nuovo anno, è indispensabile specificare procedure e regole da seguire per la gestione di un caso di sospetto o di positività a scuola.

Tenendo in considerazione il DVR specifico per il Coronavirus, le disposizioni e le procedure predisposte dalla scuola in ottemperanza alle disposizioni dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione, degli assessorati Salute e Istruzione della Regione Siciliana, il protocollo generale sulla sicurezza siglato in data 6 agosto 2020 e dallo specifico protocollo per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia, le indicazioni del Dipartimento di prevenzione Medico dell'Asp di Messina, nonché le FAQ del Garante Privacy dedicate al COVID-19 nel contesto lavorativo e le linee guida appena pubblicate sulla comunicazione pubblica in caso di emergenza e crisi, si semplificano e riassumono qui le principali disposizioni, in termini operativi, delle procedure da adottare dal momento della rilevazione di un caso sospetto o di positività accertata, fino al rientro a scuola.

PREMESSA

Prioritariamente è bene che ciascuno, all'interno dell'Istituzione scolastica si spenda affinché tutte le lavoratrici ed i lavoratori abbiano diritto ad un ambiente di lavoro sicuro e confortevole, sereno e favorevole alle relazioni interpersonali, su un piano di eguaglianza, reciproca correttezza e rispetto delle libertà e della dignità della persona.

È fondamentale svolgere le proprie funzioni in un ambiente che garantisca il rispetto della dignità umana di ciascuno, evitando ogni tipo di discriminazione e di comportamento inopportuno ed indesiderato.

Ciascun dipendente è bene che tenga ben presente, nell'intraprendere le proprie attività, che il rispetto etico degli altri deve essere sempre garantito.

L'Istituto adotta le iniziative volte a favorire un maggiore rispetto reciproco dell'invulnerabilità della persona, attraverso la formazione, l'informazione e la prevenzione.

Ciascuna lavoratrice e ciascun lavoratore, nei rapporti interpersonali, è tenuto a contribuire alla promozione e al mantenimento di un ambiente e di una organizzazione del lavoro che siano ispirati e fondati su principi di correttezza, libertà, dignità ed uguaglianza.

In questo tempo di pandemia mondiale è opportuno ricordare che il rispetto dell'altro passa, eticamente, dal rispetto delle regole anti-contagio e della privacy di tutti e di ciascuno.

INFORMAZIONI, PROCEDURE E OBBLIGHI GENERALI

Per prevenire la diffusione del Virus, la scuola ha prodotto un DVR specifico e delle procedure generali che sono pubblicate sul sito/nelle bacheche della scuola, **costituiscono disposizioni di servizio per tutto il personale e indicano anche agli studenti e alle loro famiglie le regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola.**

L'Istituto inoltre informa chiunque entri nei locali circa le disposizioni delle Autorità - anche utilizzando la cartellonistica - attuando una serie di misure precauzionali atte a favorire il contrasto al contagio del Coronavirus.

Tutto il personale scolastico ha la responsabilità di garantire l'incolumità psicofisica degli studenti.

La posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico nei confronti degli alunni affidati alla scuola si configura diversamente in relazione all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi oltre che alle circostanze del caso concreto oltre che in relazione agli specifici compiti di ciascun addetto, ma si caratterizza in generale e comunque per **l'esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.**

I docenti hanno inoltre l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente COVID della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto. Hanno quindi l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (tra queste: **mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, non assembrarsi, non condividere cibi e bevande**).

A questi poi si aggiungono i compiti per il personale ATA come le disposizioni specifiche relative alla pulizia e igienizzazione degli ambienti e attrezzature, passando dalla funzione del referente scolastico COVID.



IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 📠 090/40868
Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it> codice univoco UFBIDR
codice IPA istsc_meic86500v

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DI MALATTIA IN PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE LEZIONI O DAD

È opportuno che si ricordi che non vengono meno gli obblighi di comunicazione delle assenze per malattia (a qualsiasi titolo) o per quarantena da coronavirus **anche nei periodi di ferie o di sospensione delle lezioni o nei periodi di didattica a distanza**. Nei giorni di sospensione delle lezioni non festivi il personale docente è reputato in servizio e tenuto a recarsi sul luogo di lavoro se precedentemente disposto dal dirigente.

L'insorgenza di una malattia va quindi comunicata sempre e comunque al datore di lavoro.

Il dipendente con sintomi Covid dovrà certamente informare il datore di lavoro per la gestione della propria indisponibilità, e soprattutto è obbligato ad avvisare il medico curante, che effettuerà le proprie valutazioni per provvedere, se necessario, a contattare le Autorità sanitarie competenti che prenderanno in carico il caso.

Come sempre, l'assenza dal lavoro viene giustificata dal medico di medicina generale tramite il certificato INPS (la parte di certificato di malattia per il datore di lavoro non contiene la diagnosi ma solamente la prognosi, cioè l'indicazione del numero di giorni di malattia) di cui il docente è invitato ad inviare alla scuola il numero di protocollo.

COMUNICAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA PROPRIA POSITIVITA'

Il dipendente, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati sensibili, **può decidere di non rendere nota la propria positività al datore di lavoro e quindi, a tutta la comunità scolastica. In questo caso la malattia non è inquadrabile come ricovero ospedaliero** e quindi si conta ai fini del periodo di comportamento, si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71, si dispone la visita fiscale.

Il dipendente ha comunque l'obbligo non solo etico, ma anche giuridico, di rispettare minuziosamente tutte le prescrizioni impartite dall'ASP.

La scuola non viene informata dall'Azienda sanitaria circa i casi di positività al Covid e non può collaborare con l'ASP per la gestione del caso. **Si ricorda che la non effettuazione, anche per un solo minuto, della quarantena domiciliare è un reato perseguibile penalmente.**

Quando il dipendente decide - al fine di tutelare maggiormente la salute pubblica - di rendere nota al datore di lavoro la propria diagnosi di positività al coronavirus - si assume l'obbligo di collaborare con la scuola al fine di consentire a quest'ultima di:

- coordinarsi con il Dipartimento della Salute e col Medico Competente per attivare adeguate misure di contenimento, prevenzione e riduzione del rischio di contagio negli ambienti di lavoro, sempre nel rispetto della riservatezza del dipendente contagiato;
- accelerare le pratiche presso il Dipartimento della Salute;
- rispondere in maniera coerente alle tre rilevazioni ministeriali sull'insorgenza dei contagi all'interno dell'Istituto;
- provvedere, con cognizione di causa, alle comunicazioni istituzionali nei confronti di tutto il personale e gli utenti.

La decisione del docente di rendere nota la propria positività consiste:

- nell'inviare il più presto possibile comunicazione di positività al Coronavirus certificata, inviando in allegato attraverso mail all'Istituto (MEIC86500V@istruzione.it) il referto di positività al Covid rilasciato dal laboratorio, ovvero una specifica diagnosi medica, affinché la scuola possa inviarlo al Dipartimento ASP segnalando il caso e richiedendo precise istruzioni circa la gestione della situazione all'interno dell'Istituto e affinché possa, immediatamente, richiedere al Dipartimento provvedimenti urgenti. **È noto infatti che l'Istituto non può disporre la quarantena di studenti e lavoratori, non può sospendere le lezioni e che il Dipartimento accoglie dalle scuole solo segnalazioni certificate dal referto con l'esito di un tampone e la tipologia del tampone effettuato;**
- nell'osservare pedissequamente il piano di comunicazione pubblica dell'Istituto in caso di emergenza e crisi

LE ASSENZE DEL LAVORATORE POSITIVO AL CORONAVIRUS

Secondo il D.L. 18/2020 (decreto legge Cura Italia) convertito nella Legge 27/2020, art. 87, comma 1 "Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero."

Pertanto solo se il lavoratore ha messo a conoscenza il datore di lavoro di tale circostanza attraverso idonei referti le assenze di questo tipo non si contano ai fini del periodo di comportamento, non si applica la decurtazione ai sensi del D.L.112/2008, art.71, non si dispone la visita fiscale.



IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 📠 090/40868
Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it> codice univoco UFBIDR
codice IPA istsc_meic86500v

Nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) il medico certificatore deve quindi predisporre e trasmettere telematicamente anche al dipartimento di Prevenzione Medico la prescritta certificazione medica.

Il certificato medico dovrà riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, la data di astensione dal lavoro conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio.

Ai fini della certificazione dell'avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso. Resta fermo, inoltre l'obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente il certificato medico.

LAVORATORE POSITIVO AL CORONAVIRUS GIA' RICOVERATO E/O IN ISOLAMENTO DOMICILIARE: QUANDO PUO' RIENTRARE AL LAVORO?

I lavoratori positivi al tampone per Coronavirus (sia ricoverati in Ospedale e dimessi a casa in isolamento domiciliare obbligatorio o sia quelli trattati al domicilio in isolamento obbligatorio) **devono, prima di rientrare al lavoro, sottoporsi al tampone, su convocazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, per accertare la guarigione. Due tamponi con esito negativo**, effettuati a distanza di tempo, certificano la guarigione.

In assenza di sintomi, vengono fatti dopo 14 giorni dal tampone positivo, in presenza di sintomi dopo almeno 7 giorni dalla loro completa scomparsa.

A seguito dell'esito negativo dei due tamponi, il lavoratore può tornare in servizio.

Il certificato di guarigione è trasmesso tramite posta elettronica dal Dipartimento di Sanità Pubblica al lavoratore e non alla scuola. La presentazione di detto certificato non è rilevante ai fini della riammissione in servizio, ma è comunque opportuno che la scuola possa riceverla.

Prima di rientrare il lavoratore deve aver messo in condizione l'Istituzione scolastica e il datore di lavoro di operare per la sicurezza di tutti (dipendente, colleghi, utenti). È precisa responsabilità del lavoratore assicurarsi di non essere volontariamente fonte di contagio, per propria negligenza.

Il datore di lavoro non ha alcun modo di conoscere la storia clinica del dipendente, in quanto le certificazioni che gli arrivano non recano diagnosi e il Dipartimento dell'ASP non invia al datore di lavoro alcuna certificazione.

La data di rientro in servizio del lavoratore è data dal certificato del medico di famiglia che individua la durata della malattia.

LAVORATORE ASINTOMATICO IN QUARANTENA PERCHÉ CONTATTO STRETTO DI UN CASO ACCERTATO DI COVID

Il periodo di quarantena di 14 giorni (ed eventuale suo prolungamento) in assenza di sintomi è definito e concluso dagli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, sulla base della sorveglianza effettuata sul lavoratore.

Il Dipartimento trasmette al lavoratore una specifica comunicazione, la cui presentazione non è rilevante ai fini della riammissione in servizio. L'assenza dal lavoro viene però giustificata dal Medico curante tramite certificazione di malattia INPS – codice V29 "quarantena".

LAVORATORE CON SINTOMI RICONDUCEBILI AL CORONAVIRUS MA A CUI NON È STATO PRESCRITTO IL TAMPONE

I casi sospetti – cioè le persone con una malattia respiratoria sospetta COVID, ad esempio una polmonite, diagnosticata clinicamente o con una malattia con sintomi riconducibili a COVID ma senza alcun accesso a strutture sanitarie, a cui non sono stati fatti i tamponi che accertano la positività – non sono seguiti dal Dipartimento di Sanità Pubblica ma dal Medico di Medicina Generale che rilascia il certificato di malattia INPS.

È sempre il medico curante a stabilire i tempi della guarigione: nel certificato di malattia il medico curante si assume la responsabilità di attestare anche il termine della malattia.

Al termine della malattia il lavoratore potrà tornare in servizio senza bisogno di presentare al datore di lavoro alcun certificato specifico e senza la necessità di fare il tampone.

ASSENZAPER MALATTIA SENZA CORRELAZIONE CON CORONAVIRUS (malattia "normale")

L'emergenza COVID-19 non ha modificato la normale modalità di emissione, trasmissione dei certificati di malattia e di riammissione al lavoro. È sempre il Medico di Medicina Generale che stabilisce i giorni di assenza in base alla malattia riscontrata



IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 📠 090/40868
Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it> codice univoco UFBIDR
codice IPA istsc_meic86500v

e trasmette un certificato per via telematica all'INPS. Il lavoratore quindi non deve esibire una certificazione medica che attesti che la causa dell'assenza non è da imputarsi al COVID-19.

TUTELA DELLA PRIVACY DEL DIPENDENTE AFFETTO DA COVID-19

Il datore di lavoro può lecitamente venire a conoscenza dell'identità del dipendente affetto da Covid-19 o che presenta sintomi compatibili con il virus, nei seguenti casi:

- a) viene informato direttamente dal dipendente, oppure i sintomi si manifestano all'ingresso della sede di lavoro o durante la prestazione lavorativa;
- b) viene informato dall'autorità sanitaria, nell'ambito di una richiesta di collaborazione;

I dati vengono sempre e comunque trattati dal dirigente, dal responsabile Covid, dagli assistenti amministrativi con la dovuta riservatezza, per le sole finalità di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro o per adempiere agli obblighi di collaborazione con gli operatori di sanità pubblica.

Il datore di lavoro e l'ufficio, pertanto, NON comunicheranno a terzi i nomi dei dipendenti che hanno contratto il virus, se non in casi espressamente autorizzati per legge.

In sintesi il datore di lavoro:

- deve informare le autorità sanitarie e collaborare con esse;
- NON può comunicare i nominativi del personale o degli studenti contagiati agli altri lavoratori o alle famiglie (compito che resta in capo alle autorità sanitarie) nemmeno per motivi di tutela della salute pubblica;
- NON può comunicare, direttamente o indirettamente, l'identità di un gruppo-classe contagiato (IV^F, V^G) né la sua appartenenza ad uno specifico ordine di scuola (primaria, infanzia, secondaria) in quanto indirettamente lederebbe la privacy di tutti i docenti che lavorano all'interno della classe in relazione al loro potenziale stato di salute;
- NON può comunicare i nominativi al RLS, né ad altri soggetti che non ne abbiano effettiva necessità.

È bene sapere che le richieste di informazioni provenienti dall'esterno, relative ai casi di sospetta o accertata positività, **possono provenire unicamente dai soggetti autorizzati a procedere con le verifiche per la ricostruzione dei "contatti stretti"** (Protezione Civile e ASL). I pubblici ufficiali (dirigente, DSGA, docenti) sono tutti soggetti per legge alle stesse regole di tutela della privacy appena enunciate.

TUTELA DELLA PRIVACY DEGLI STUDENTI AFFETTI DA COVID-19 E DELLE LORO FAMIGLIE

Il dirigente scolastico può lecitamente venire a conoscenza dell'identità dello studente affetto da Covid-19 o che presenta sintomi compatibili con il virus, nei seguenti casi:

- a) **viene informato direttamente dalla famiglia, oppure i sintomi si manifestano all'ingresso della scuola o durante le lezioni;**
- b) **viene informato dall'autorità sanitaria, nell'ambito di una richiesta di collaborazione.**

I dati vengono sempre e comunque trattati dal dirigente, dal responsabile Covid, dagli assistenti amministrativi e dai docenti con la dovuta riservatezza, per le sole finalità di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro o per adempiere agli obblighi di collaborazione con gli operatori di sanità pubblica.

Il datore di lavoro e l'ufficio, pertanto, NON comunicheranno a terzi i nomi degli studenti che hanno contratto il virus, se non in casi espressamente autorizzati per legge.

La scuola, in sintesi:

- deve informare le autorità sanitarie e collaborare con esse inviando le generalità i recapiti telefonici, gli indirizzi email delle famiglie degli studenti positivi al Coronavirus e delle famiglie degli studenti a stretto contatto, nonché dei loro docenti;
- NON può rendere pubblici - nemmeno per motivi di tutela della salute pubblica - i nominativi degli studenti contagiati né della classe contagiata (3^F, 4^G) in quanto il compito resta in capo alle autorità sanitarie.



IC n. 14 SAN FRANCESCO DI PAOLA
Via Olimpia s.n. – 98168 Messina ☎ 090/40868 📠 090/40868
Settore infanzia: codice meccanografico MEAA86501Q
Settore primaria: codice meccanografico MEEE865011
Settore secondaria: codice meccanografico MEMM86501X

Codice fiscale: 97062120833 Codice Ministero P.I.: MEIC86500V
E-mail: meic86500v@istruzione.it - Pec: meic86500v@pec.istruzione.it
<http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it> codice univoco UFBIDR
codice IPA istsc_meic86500v

I docenti, inoltre, in quanto pubblici ufficiali ai quali sono affidate una o più classi ben identificabili, NON possono rendere partecipe un pubblico indefinito (utilizzando i social ad esempio) della loro positività in quanto verrebbero meno al preciso dovere e obbligo di tutela della privacy dei propri studenti. Rivelando pubblicamente (quindi non solo ai diretti interessati) la propria positività rivelerebbero pubblicamente su larga scala dati “sensibilissimi” degli alunni delle classi loro assegnate (possibile positività degli alunni per contatto diretto) e si esporrebbero a denunce penali per violazione della privacy. Le richieste di informazioni provenienti dall'esterno, relative ai casi di sospetta o accertata positività, saranno quindi evase unicamente dal dirigente scolastico o per delega dal referente Covid, nei confronti di soggetti autorizzati a procedere con le verifiche per la ricostruzione dei “contatti stretti” (Protezione Civile e ASL).

POSITIVITA' AL COVID E INFORTUNIO SUL LAVORO

L'art. 42, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 181 ha anzitutto chiarito che l'infezione da SARS-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall'INAIL quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione. Si tratta della riaffermazione di principi vigenti da decenni, come già richiamati dalla circolare 3 aprile 2020, n. 13, nell'ambito della disciplina speciale infortunistica, confermati dalla scienza medico-legale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di patologie causate da agenti biologici.

Le patologie infettive (vale per il COVID-19, così come, per esempio, per l'epatite, la brucellosi, l'AIDS e il tetano) contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell'infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo.

Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio.

Gli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sono stati a priori ritenuti frutto di fattori di rischio non direttamente e pienamente controllabili dal datore di lavoro al pari degli infortuni in itinere. In tali ultime fattispecie, infatti, l'INAIL riconosce la tutela assicurativa al lavoratore infortunato nel tragitto casa-lavoro e viceversa, ma al datore di lavoro non viene imputata alcuna conseguenza per l'evento infortunistico. (cfr. circolari INAIL n. 13 del 03.04.2020 e n.22 del 20.5.2020)

Occorre comunque ricordare che laddove pervenga della documentazione utile per l'apertura del caso di malattia-infortunio (certificato medico, referto, comunicazione di infortunio o altro documento valido ai fini della protocollazione), mancante però del dato sanitario dell'avvenuto contagio, è necessario per il proseguimento dell'istruttoria acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio, ricorrendo al fine di facilitare e abbreviare l'istruttoria del caso, anche direttamente alla documentazione in possesso degli infortunati. Detta documentazione clinico-strumentale, infatti, è indispensabile per la verifica della regolarità sanitaria e amministrativa per l'ammissione del caso da parte dell'INAIL.

La presente disposizione è inviata al personale scolastico tramite la bacheca di ARGO SCUOLA NEXT e pubblicata sul sito della scuola.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renata Greco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93